

ALLEGATO N. 1**C_L378|RFSoo7|0017732|20/01/2025****ACCORDO DECENTRATO PER L'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE ELASTICHE
PER L'AVVIO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI TRENTO DEL NUOVO
ORARIO RISERVATO ALL'UTENZA.**

Premesso che con deliberazione n. 388 dd. 23 dicembre 2024 la Giunta comunale ha:

- approvato l'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta digitalmente relativa all'applicazione delle clausole elastiche per l'avvio presso gli asili nido del Comune di Trento del nuovo orario riservato all'utenza;
- autorizzato il Direttore Generale e il Dirigente del Servizio Risorse umane alla sottoscrizione dell'accordo medesimo;

L'anno 2025, il giorno 14 gennaio alle ore 15:00 presso la sede comunale di Torre Mirana, via Belenzani n. 3 – Trento

PREMESSO CHE

Il Comune di Trento, per le motivazioni precise negli atti adottati, dall'anno scolastico 2024 – 2025, per le famiglie interessate alla fruizione del servizio di asilo nido ha introdotto la possibilità di iscrivere i bambini per un periodo differenziato compreso tra 8 e 10 ore giornaliere, con scelta dell'orario all'atto dell'iscrizione e possibilità di variazione solo a fronte di esigenze particolari.

L'inizio del servizio dovrà quindi essere indicato dalle famiglie nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 8:30 con conseguente possibile termine del servizio nella fascia oraria compresa tra le 16:30 e le 17:30.

Questa innovazione consentirà di dare maggiore stabilità all'organizzazione del servizio, introducendo però anche la necessità di richiedere al personale un possibile spostamento della collocazione dell'orario di lavoro.

In particolare, in base alle esigenze di servizio che emergeranno dalle scelte operate dalle famiglie, vi potrà essere la necessità di richiedere al personale di variare l'orario di inizio del turno mattutino o pomeridiano fino ad un'ora.

Vi è quindi la necessità di intervenire sui rapporti di lavoro a tempo parziale prevedendo una elasticità della collocazione dell'orario di lavoro come sopra precisato.

In data 25 settembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo di settore attuativo della previsione normativa contenuta nell'art. 28 del CCPL vigente che consente, nei limiti e con le modalità ivi previste, di attivare le clausole elastiche negli asili nido comunali

Ciò premesso,

LE PARTI COMPOSTE DA

per il Comune di Trento:

Avv. Enrico Menapace , **Direttore Generale**

f.to Enrico Menapace

(firma)

Dott. Alessio Ravagni, **Dirigente Servizio Risorse Umane**

f.to Alessio Ravagni

(firma)

e la delegazione sindacale composta da:

Mirko Vicari per la **CGIL**

f.to Mirko Vicari

(nome e cognome)

(firma)

Maurizio Speziali per la **CISL**

f.to Maurizio Speziali

(nome e cognome)

(firma)

Andrea Bassetti per la **UIL**

f.to Andrea Bassetti

(nome e cognome)

(firma)

----- per la **FeNALT** -----

(nome e cognome)

(firma)

per le motivazioni organizzative indicate nelle premesse intendono attivare la possibilità di inserimento delle clausole elastiche e quindi

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

il presente accordo che, nei limiti di quanto previsto nel richiamato accordo di settore, introduce la possibilità di organizzare in modo flessibile il lavoro del personale a tempo parziale presso gli asili nido del comune di Trento.

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente accordo, sottoscritto in forza della previsione normativa che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 28, comma 1, del CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento e relativo accordo di settore), individua una disciplina specifica relativa al personale impiegato con rapporto di lavoro a tempo parziale negli asili nido del comune di Trento ed integra il vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del medesimo comparto.

Art. 2
Clausole elastiche

1. Al personale dipendente del comune di Trento impiegato a tempo parziale sui posti di cui al precedente art. 1, si applica l'accordo di settore di data 25.09.2024 sulle clausole elastiche.
2. In ogni caso l'inizio del turno mattutino non potrà avere luogo prima delle 7:30.

Art. 3
Validità delle norme

1. Le disposizioni normative contenute nel precedente articolo 2, si applicano a far data dal primo gennaio 2025, alle condizioni di cui all'accordo di settore di data 25 settembre 2024, sino al 31.08.2025.